

Legge regionale 23 luglio 1984 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

Art. 13

(2)

A fronte di programmi di ammodernamento e di ristrutturazione delle imprese industriali esistenti alla data del 31 dicembre 1983, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, nell' ambito della Bassa Friulana e del Sanvitese, possono essere delimitate zone, comprendenti il territorio di uno o più Comuni o anche parte del territorio di un Comune, nelle quali l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi << una tantum >> in conto capitale in misura non superiore al 10% della spesa ammissibile, per l' attuazione dei programmi suddetti.

(1)

L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi << una tantum >> in conto capitale in misura non superiore al 10% della spesa ammissibile anche per l' attuazione di programmi consistenti nella realizzazione di nuovi stabilimenti, purché i programmi non abbiano avuto inizio in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero finalizzati ad acquistare, ristrutturare, trasformare o riconvertire stabilimenti che hanno cessato la precedente attività, nell' ambito delle zone delimitate ai sensi del primo comma.

Note:

1 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 2, comma 1, L. R. 18/1987

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 12/1991